

essendo stato illegittimo, la stessa legge nuova ciò chiaramente significando (altrimenti di essa non ci sarebbe stata necessità), le fabbricerie avranno diritto d'essere reintegrate prima di ogni cosa nel possesso di cui sono state spogliate, *spoliatus ante omnia restituendus*; avranno da essere reintegrate nel possesso anco di quei beni che per vendita fatta dal demanio sono presso terzi. Il demanio prima deve restituire, e pagare spese, danni ed interessi, ed alle fabbricerie ed ai terzi possessori, e poi avrà il diritto di prendersi i beni in virtù della nuova legge della conversione.

Quindi, signori, una delle due: o è legge interpretativa, e lo è perchè in questi termini è venuta, sia nell'articolo 1 già deliberato, sia secondo le considerazioni adottate nella relazione...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Non torni alla discussione generale.

D'ONDES-REGGIO V. Permetta, la questione è molto grave.

PRESIDENTE. È già stata agitata da molti giorni.

D'ONDES-REGGIO V. Dunque, o questa legge, ripeto, è dichiarativa, ed allora si deve andare alle prime conseguenze; o è legge nuova, ed allora bisogna venire alle altre conseguenze che ho significato. Ma non si dica mai che è dichiarativa, e poi debba avere gli effetti di una legge nuova.

I magistrati sono sicuro che, come hanno fatto finora il loro dovere, lo faranno ancora. Ed io non posso che congratularmi colla magistratura, la quale in generale, in tanta abiezione degli animi ed aberrazione delle menti, mantiene la sua dignità e fa il suo dovere, nonostante che si cerchi di attentare alla sua indipendenza.

PRESIDENTE. Onorevole De Ruggeri, la prego di prestare attenzione.

L'onorevole Spantigati, d'accordo colla Commissione, avrebbe presentato quest'articolo addizionale, che racchiude il suo concetto:

« Le fabbricerie che siano state dichiarate immuni da conversione per sentenza passata in giudicato vi saranno soggette per effetto della presente legge, salvi i diritti dei terzi. »

DE RUGGERI. Mi associo a questa redazione della mia proposta.

PRESIDENTE. E il signor ministro guardasigilli l'accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. La Commissione pure; dunque la pongo ai voti:

(La Camera approva.)

Questo sarà l'articolo 6.

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Sartoretti, che è la seguente:

« Anche nelle provincie venete e mantovana l'accertamento della rendita sarà fatto sulle stesse basi che

sono prescritte per tutte le altre provincie del regno, abbenchè non vi sia in vigore la legge sulla tassa di manomorta. »

La Commissione accetta?

CHIAVES, relatore. Ieri ha già dichiarato la Commissione che, allo stato delle cose, non ha ragioni per respingerla; che attendeva lo svolgimento dell'onorevole Sartoretti.

PRESIDENTE. L'onorevole Sartoretti ha facoltà di svolgere la sua proposta aggiuntiva.

SARTORETTI. Quando fu promulgata la legge del 7 luglio 1866, le provincie venete e mantovana non appartenevano ancora al regno d'Italia. Nell'articolo 11 di quella legge fu stabilito che la rendita pubblica da iscriversi a favore dei corpi morali che venivano soppressi, e di quelli i cui beni venivano convertiti, dovessero corrispondere alla rendita accertata per effetto della tassa di manomorta. Corsero pochi mesi e le provincie venete e mantovana ebbero la sorte di trovarsi unite al regno d'Italia. Allora, con decreto reale, avente forza di legge per effetto dei pieni poteri, in data del 14 novembre 1866, essendo stata estesa la detta legge del 7 luglio anche alle nuove provincie, fu dichiarato che la liquidazione della rendita da iscriversi in corrispettivo della conversione dei beni sarebbe, in quelle provincie ove non era in vigore la tassa di manomorta, sarebbe, dico, stata accertata in base alla rendita che serviva per l'applicazione della tassa denominata *equivalente d'imposta*. Non si conosceva probabilmente allora, anzi certamente, non si conosceva praticamente, da chi emanò il citato decreto reale, la differenza che risultava dall'applicazione di questi due diversi criteri; ma i pratici risultati dimostrarono che, tenendo per base la tassa denominata *equivalente d'imposta*, si veniva a liquidare, a favore dei corpi i cui beni venivano convertiti, una rendita assai minore di quella liquidata sulla base della tassa di manomorta.

Io non posso qui entrare in minute analisi, che richiederebbero anche uno sviluppo di elementi aritmetici poco appropriato ad una discussione parlamentare, per dimostrare il valore di queste mie osservazioni. Ma avendo avuto l'onore di esprimere questo mio apprezzamento anche al presidente della Commissione dei Quattordici, che con piacere veggo ora rientrare nell'Aula, ebbi la soddisfazione di udire che a lui pure era nota la differenza che emergeva nella liquidazione della rendita, secondo che si teneva per base l'uno o l'altro criterio.

Io ad ogni modo non domando che l'uguaglianza di trattamento pei corpi morali, i cui beni devono essere ancora convertiti nelle provincie venete e mantovana. Non saprei come possa trovar mala accoglienza dinanzi al Parlamento italiano una proposta, colla quale si domanda che i corpi morali, i cui beni devono es-